

STUDIO LEGALE
Avv. Enrica Isidori
Patrocinante in Cassazione
Vicolo del Buon Consiglio n. 31
00184 – ROMA
Tel. 06.69202080 – fax 06.62204550

ATTO STRAGIUDIZIALE DI DIFFIDA

Io sottoscritto avv. Enrica Isidori, in nome e per conto del sindacato USI-Ricerca - Sindacato nazionale lavoratori della Ricerca - in persona del legale rappresentante *p.t.* Corrado Abbatangeli, che sottoscrive per accettazione e conferma, per la presente procedura domiciliato presso il mio Studio in Roma Vicolo del Buon Consiglio n. 31, Cap 00184 - Tel. 0669202080 – Fax 0662204550 – (casella pec: enicagiovannamaria.isidori@pecordineavvocatilaquila.it),

Premesso

- che con Contratto Integrativo Stralcio su "Attività socio-assistenziali-Polizza sanitaria", sottoscritto il 16 novembre 2010 dall'Amministrazione e dalle OO.SS. rappresentative (tranne l'odierna diffidante), si conveniva di attivare una procedura finalizzata alla stipula di polizza sanitaria per la copertura assicurativa dei dipendenti del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr);
- che il predetto Contratto Integrativo Stralcio richiamava nelle sue premesse costitutive l'art. 52 del CCNL sottoscritto in data 7 ottobre 1996, rubricato "Assicurazioni Integrative";
- che in ragione del predetto Contratto Integrativo Stralcio il Cnr avviava procedura negoziata per l'affidamento del servizio assicurativo di assistenza sanitaria in favore del personale dipendente del Consiglio nazionale delle Ricerche – CIG 52412700D5;
- che all'esito di tale procedura il Cnr promuoveva con le OO.SS. un'intesa attuativa del Contratto Integrativo Stralcio su "Attività socio-assistenziali

Polizza sanitaria" del 16 novembre 2010 per il personale dei Livelli IV-VIII, dei Livelli I-III (Ricercatori e Tecnologi) e dei Dirigenti.

Considerato

-che il richiamato art. 52 del CCNL del 7/10/1996 regola il ricorso ad assicurazioni integrative nel modo seguente: **“Le parti concordano sull’opportunità che gli Enti del Comparto istituiscano, anche in forma consorziata, un organismo a carattere nazionale con la finalità di assicurare ai dipendenti trattamenti complementari a quelli previsti nell’ambito delle assicurazioni sociali obbligatorie, mediante stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale nonché per la copertura del rischio di premorienza, definendo altresì le modalità per il controllo della gestione di detto organismo. Le parti convengono che gli Enti, previa contrattazione decentrata ai sensi dell’art. 26, di intesa tra loro, definiscano le quote dello stanziamento di cui all’art. 59 del DPR 509/1979 e successive modifiche, da conferire al suddetto organismo per il perseguimento delle finalità ad esso attribuite, precisando che qualsiasi onere, anche di carattere contributivo e fiscale, graverà sulla quota di predetto stanziamento”**;

-che, di contro, non risulta che il Cnr abbia ad oggi istituito alcun organismo a carattere nazionale, con assegnazione di apposito stanziamento, per il perseguimento della specifica finalità di assicurare ai dipendenti trattamenti assicurativi complementari a quelli delle assicurazioni sociali;

-che il Cnr ha, invece, avviato direttamente procedura negoziata per l’affidamento del servizio assicurativo di assistenza sanitaria in favore del personale dipendente senza, peraltro, prevedere alcuna copertura del rischio di premorienza;

- che, inoltre, tale procedura è stata avviata senza alcun previo coinvolgimento del personale interessato, come invece più volte richiesto da Usi-Ricerca;

-che, pertanto, sia il Contratto Integrativo Stralcio su "Attività socio-assistenziali-Polizza sanitaria" sottoscritto il 16 novembre 2010, che la procedura negoziata per l'affidamento del servizio assicurativo di assistenza sanitaria in favore del personale dipendente, nonché l'intesa attuativa del Contratto Integrativo Stralcio su "Attività socio-assistenziali Polizza sanitaria", si appalesano del tutto illegittimi, in quanto posti in essere in totale violazione dell'articolo 52 del CCNL sottoscritto, anche da USI-Ricerca, in data 7 ottobre 1996;

-che, di tali profili di illegittimità USI-Ricerca ha da ultimo notiziato il Direttore Generale del Cnr nel corso dell'incontro sindacale del 20 giugno scorso.

Per quanto sopra premesso e considerato, il sindacato USI-Ricerca, per il mio tramite,

DIFFIDA

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede in Piazzale Aldo Moro 7, 00185 Roma, in persona del Presidente, legale rappresentante *pro tempore*, dal procedere all'affidamento del servizio assicurativo di assistenza sanitaria in favore del personale dipendente, di cui alla procedura negoziata CIG 52412700D5 e, al contempo,

SIGNIFICA

che, nel caso in cui il Consiglio Nazionale delle Ricerche provvedesse al predetto affidamento del servizio assicurativo di assistenza sanitaria, sussisterebbe in capo agli agenti una diretta e personale responsabilità ex art. 28, Legge n. 300/70, essendo certi, *ictu oculi*, tanto la legittimazione di USI-Ricerca a partecipare alla contrattazione di cui all'art. 52 CCNL 7/10/1996 per la definizione delle quote dello stanziamento di cui all'art. 59 del DPR 509/1979, da assegnare all'organismo nazionale di cui in premessa, quanto il danno gravissimo subito dall'O.S. diffidente per la violazione delle sue prerogative, danno per il quale si procederà in ogni sede giudiziale, civile e

penale, al fine di dichiarare la cessazione della suddetta condotta illegittima, oltre che per il risarcimento dei danni.

Inoltre, l'eventuale pervicacia nel procedere in maniera difforme da quanto previsto dal CCNL, costringerà – senza indugio - la diffidante O.S. ad inviare segnalazione ai Ministeri vigilanti (Miur e Mef), al Parlamento, al Governo, alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica, perché accertino la violazione di cui trattasi e adottino, ciascuno per le rispettive competenze, i provvedimenti di rito.

Il presente atto viene inoltrato, per opportuna conoscenza, al Direttore Generale ed al Collegio dei Revisori dei Conti del Cnr.

Salvis iuribus.

Roma, 23 giugno 2014

USI-Ricerca

Il legale rappresentante

(Corrado Abbatangeli)



Avv. Enrica Isidori

